



CCT - Confederazione Cacciatori Toscani
(Federaccia Toscana – Anuu – ARCT – EPS)

comunica l'estratto del

CALENDARIO VENATORIO 2019-2020

della Regione Toscana e disposizioni di LUCCA

approvato dalla Giunta Regionale Toscana

VERSIONE 1

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 ...omissis...

DELIBERA

1) di autorizzare la caccia, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, alle seguenti specie per i periodi indicati:

1.1) dal 15 settembre al 31 dicembre 2019 la caccia è consentita alle specie: **coniglio selvatico, merlo e fagiano**. Nelle Aziende faunistico venatorie, nelle Aziende agriturismo-venatorie è autorizzato il prelievo del **fagiano** anche nel mese di gennaio 2020, in presenza di specifici piani di prelievo.

1.2) dal 15 settembre al 30 novembre 2019 la caccia è consentita alle specie: **starna e pernice rossa**. Ulteriori limitazioni di prelievo sulle specie sono indicate nell'Allegato A al presente atto. Nelle Aziende faunistico venatorie è autorizzato il prelievo della **starna** e della **pernice rossa** anche nel mese di dicembre 2019 in presenza di specifici piani di prelievo. Nelle Aziende agriturismo venatorie è autorizzato il prelievo della **starna** e della **pernice rossa** anche nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 in presenza di specifici piani di prelievo;

1.3) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2019 la caccia è consentita alla specie **allodola**;

1.4) dal 15 settembre al 8 dicembre 2019 la caccia è consentita alla specie **lepre comune**;

1.5) dal 15 settembre al 31 ottobre 2019 la caccia è consentita alle specie **combattente, quaglia e tortora** (*Streptopelia turtur*); per la specie **quaglia** nelle Aree addestramento cani autorizzate, il prelievo su capi immessi è consentito anche nel periodo successivo al 31 ottobre;

1.6) dal 1 ottobre 2019 al 31 gennaio 2020 la caccia è consentita alle seguenti specie: **beccaccia, cesena e tordo sassello**. La caccia alla **beccaccia** è consentita (ai sensi dell' art. 3 comma 7 bis della L.R.20/2002) esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca. Dal 1° gennaio 2020 la caccia alla **beccaccia** è consentita solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all'interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000;

1.7) dal 1 novembre 2019 al 31 gennaio 2020 la caccia è consentita alla specie **moretta**;

1.8) dal 15 settembre 2019 al 31 gennaio 2020 la caccia è consentita alle seguenti specie: **tordo bottaccio, alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, porciglione, volpe e silvilago**. Per il **silvilago** (minilepre) non vi sono limitazioni al carniere giornaliero per cacciatore, né è conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio;

1.9) la caccia alla **volpe** nel mese di gennaio 2020 può essere esercitata da squadre individuate dagli ATC nella forma della braccata con cane da seguita. Gli appartenenti alla squadra di caccia alla **volpe** devono essere inseriti in un elenco giornaliero a disposizione degli organi di vigilanza. In tale periodo la caccia è comunque consentita da appostamento;

1.10) la caccia al **silvilago** (minilepre) nel mese di gennaio 2020 è consentita, da appostamento in tutto il territorio cacciabile della Regione o, con l'uso del cane da cerca o da ferma, nelle aree di cui al successivo punto 4.4) e nelle Aziende Faunistico Venatorie.

2) Di autorizzare la caccia al **cinghiale** secondo le seguenti specifiche:

2.1) il prelievo in braccata è consentito nelle aree vocate dal 1° ottobre 2019 al 31 gennaio 2020, nel rispetto dell'arco temporale di tre mesi consecutivi previsto dall'art.18 della legge 157/1992, secondo i periodi indicati per ciascun Compensorio nell'Allegato B) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.2) Nelle aree vocate di cui all'art. 6 bis, comma 2 lett. i) della l.r. 3/1994 poste in territorio a caccia programmata la caccia al **cinghiale** in braccata può essere consentita nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e nei giorni festivi, purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio; ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio, per una migliore organizzazione del prelievo gli ATC possono variare i giorni destinati alla caccia in braccata al **cinghiale**.

2.3) il prelievo selettivo nelle aree non vocate sulla specie **cinghiale**, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis, comma 2 lett. i) della l.r. 3/1994, è consentito nei tempi previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 42 del 14 gennaio 2019, dal 1° di gennaio al 31 dicembre 2019. Gli ATC possono riservare il prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale durante il periodo di caccia di cui al precedente punto 2.1) nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate.

Durante il periodo della caccia in braccata è consentito porre le poste in area non vocata sino a metri 100 di distanza dal confine dell'area vocata;

2.4) nelle aree non vocate, la caccia in forma singola, alla cerca e con il metodo della girata è consentita, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019, a

tutti i cacciatori iscritti all'ATC e ai cacciatori autorizzati negli istituti privati;

2.5) nelle more della realizzazione dei piani di prelievo relativi alle aree non vocate può essere prevista la caccia in braccata nei periodi individuati per comprensorio di cui al precedente punto 2.1) nelle aree boscate e cespugliate poste all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agriturismo-Venatorie poste in area non vocata, fino al completamento del piano di prelievo assegnato a ciascun Compensorio.

2.6) la caccia al **cinghiale** nelle Aziende Faunistico Venatorie poste in area vocata è consentita, in selezione, in forma singola, in girata e in braccata nei tempi disposti nell'Allegato B) per il Compensorio, entro il quale esse ricadano per la maggioranza della superficie;

2.7) ai sensi di quanto previsto all'art. 73 1° comma del DPGR 48/R/2017, il prelievo selettivo sul **cinghiale** nelle aree vocate è riservato ai soli cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto. La Giunta regionale approva specifici piani annuali;

3) di fissare i seguenti limiti di carniere stagionali prudenziali, per le specie:

- **allodola**, 50 capi per cacciatore, con un massimo di 10 capi al giorno,
- **codone, quaglia e pavoncella** 25 capi per specie e per cacciatore,
- **tortora** 20 capi per cacciatore con un massimo di 5 capi al giorno;
- **moretta**, 20 capi per cacciatore,
- **moriglione**, 10 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
- **beccaccia**, 20 capi per cacciatore di cui 3 al giorno,
- **combattente e pernice rossa**, 10 capi per specie e per cacciatore,
- **starna**, 5 capi per cacciatore;

4) di stabilire, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 20/2002, le seguenti limitazioni per la caccia vagante e l'uso del cane:

4.1) dal 9 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020, l'utilizzo del cane da seguita è consentito per la caccia al **cinghiale** in braccata secondo le specifiche indicate al punto 2);

4.2) dal 9 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020 l'utilizzo del cane da seguita è altresì consentito per la caccia alla **volpe** in braccata, con le squadre all'uopo individuate dall'ATC;

4.3) dal 1° al 31 gennaio 2020 l'utilizzo del cane da cerca e da ferma e la caccia vagante nel territorio a caccia programmata per la caccia alla **beccaccia** è consentito solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all'interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000; in tale periodo, la caccia vagante, anche con l'utilizzo del cane da ferma o da cerca, è consentita nelle aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie;

4.4) dal 1° al 31 gennaio 2020, l'utilizzo del cane da cerca o da ferma e la caccia vagante, è altresì consentito nei territori dei Compensori di Lucca, Livorno, Massa e Pistoia e nelle aree specificatamente individuate, per ciascuno degli ulteriori Compensori, nell'Allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4.5) dal 1° al 31 gennaio 2020 è consentito altresì l'utilizzo del cane da riporto per la caccia da appostamento fisso o temporaneo;

5) di stabilire che l'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito dal giorno 18 agosto 2019 al giovedì precedente la terza domenica di settembre, nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 (ora legale) su tutto il territorio regionale;

6) di vietare l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra;

7) di disporre, ai sensi Delibera di Giunta Regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)" le seguenti limitazioni valide per tutte le ZPS regionali:

- nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria è consentito unicamente nei giorni di giovedì e di domenica con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- divieto di effettuazione della pre-apertura della attività venatoria;
- divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alla specie **Moretta** (*Aythya fuligula*);
- divieto di svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- divieto di esercitare il prelievo in deroga sugli uccelli ai sensi art. 9 par. 1) lett. c) della Direttiva 2009/147/CE;

- relativamente alle ZPS ricadenti in zona umida (Stagni Piana Fiorentina, Bientina, Padule di Fucecchio, Massaciuccoli, Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone, Valle dell'Inferno e Bandella, Stagni Piana Pratese, Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano), divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie **Codone** (*Anas acuta*), **Marzaiola** (*Spatula querquedula*), **Mestolone** (*Spatula clypeata*), **Alzavola** (*Anas crecca*), **Canapiglia** (*Mareca strepera*), **Fischione** (*Mareca penelope*), **Folaga** (*Fulica atra*), **Gallinella d'acqua** (*Gallinula chloropus*), **Porciglione** (*Rallus aquaticus*), **Beccaccino** (*Gallinago gallinago*), **Beccaccia** (*Scolopax rusticola*), **Frullino** (*Lymnocyptes minimus*), **Pavoncella**;

8) di disporre che il tesserino venatorio regionale cartaceo debba essere consegnato al Comune di residenza all'atto del ritiro del tesserino valido per la stagione successiva e comunque entro e non oltre il giorno 31 agosto di ciascun anno;

9) di disporre altresì che ai sensi della DGRT n. 803 del 24.07.2017, l'utilizzo del tesserino venatorio digitale di cui alla Applicazione denominata "TosCaccia" sostituisce a tutti gli effetti la compilazione del tesserino venatorio cartaceo; i cacciatori registrati sulla suddetta

applicazione e che la utilizzano, sono esonerati dal ritiro e riconsegna del tesserino cartaceo;

10) di disporre che, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 3/1994 all'articolo 28 comma 9 bis, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento accertato; di evidenziare che per la caccia nelle aziende agrituristiche venatorie non sia obbligatoria l'annotazione dei giorni di caccia e dei capi abbattuti sul tesserino venatorio regionale, fermo restando il necessario possesso di tale documento;

11) di stabilire, ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che la caccia di selezione è esercitabile nel rispetto della normativa vigente nei periodi individuati dagli specifici Piani di Prelievo adottati con Delibere della Giunta Regionale, per cinque giorni alla settimana, esclusi il martedì e il venerdì. Nell'arco settimanale le giornate di caccia di selezione non si cumulano a quelle effettuate per altre tipologie di caccia al fine del rispetto dei limiti di cui all'art. 1 comma 2° della L.R. 20/2002. Tali giornate assieme alle altre informazioni circa l'attività di prelievo e i capi abbattuti debbono essere annotate utilizzando o l'Applicazione denominata "TosCaccia", o i sistemi di registrazione telefonica/telematica/cartacea in uso presso gli ATC e le Aziende Faunistiche, che sostituiscono a tutti gli effetti la compilazione del tesserino per la caccia di selezione di cui all'art. 6 bis della l.r. 20/2002; nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio successivo, le giornate di caccia debbono comunque essere annotate nel tesserino venatorio di cui all'art. 6 della l.r. 20/2002 o nella App "TosCaccia";

12) di stabilire che l'apertura anticipata della caccia nei giorni antecedenti alla terza domenica di settembre, verrà autorizzata e disciplinata con specifica Deliberazione successiva. Al fine di assicurare il rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della L. 157/1992 il calendario di caccia delle specie interessate dalla preapertura subirà una anticipazione della data di chiusura di pari durata delle giornate concesse nell'apertura anticipata;

13) di approvare le particolari disposizioni relative a ciascun Comprensorio regionale riportate negli allegati A) e B) al presente provvedimento;

14) di dare atto infine che ai sensi dell'art. 28 comma 11 della L.R. 3/94 gli elenchi o la cartografia delle aree ove la caccia è consentita in forma programmata, le aree riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito, sono consultabili nel sito web della Regione Toscana al link <http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio>;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Allegato A) PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I SINGOLI

COMPRESORI REGIONALI: ...omissis... LUCCA

E' vietato l'impianto di appostamenti fissi e temporanei nella zona ricadente nel Comune di Capannori e compresa tra il Rio Leccio, Fossa 8, Fossa 10 e il confine con la Provincia di Pisa. Tale divieto esclusivamente per gli appostamenti fissi è applicato anche a quelle aree individuate al punto 8.5 nella delibera del Consiglio Provinciale n° 123 del 30 dicembre 2014 "Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale".

E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria all'interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane e nelle aree contigue intercluse (aree estrattive all'interno del Parco) così come previsto dalle L.R. 65/1997 e 81/1998 modificata dalla L.R. 65/2000 nonché identificato nelle cartografie allegata alle predette leggi.

L'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue non intercluse (aree esterne di salvaguardia) al Parco Regionale delle Alpi Apuane, delimitate dalle cartografie allegata alla L.R. 65/1997 e 81/1998 modificata dalla L.R. 65/2000, è consentito con le seguenti limitazioni:

- il numero complessivo delle giornate di caccia alla fauna migratoria non potrà superare le 40 (quaranta) per stagione venatoria;

- il carniere giornaliero della beccaccia (*Scolopax rusticola*) è ridotto numericamente a 2 (due) esemplari per ogni cacciatore;

- riguardo alle altre specie della fauna migratoria il carniere giornaliero è ridotto a 15 capi, con la sola eccezione del colombaccio (*Columba palumbus*).

L'esercizio venatorio è vietato nel Parco Regionale Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli, istituito con L.R. N° 61 del 13/12/79 e modificato con la delibera del Consiglio Regionale della Toscana N°515 del 12/12/1989. Nelle aree contigue (aree esterne dette di salvaguardia al Parco Naturale "Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli" così come delimitate nella cartografia allegata quale parte integrante alla delibera del Consiglio Regionale n° 515 del 12/12/1989) l'esercizio venatorio si svolge nel modo seguente:

a) il numero di capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare i 2 capi di selvaggina stanziale e i 15 di selvaggina migratoria di cui

- Trampolieri, Rallidi e Palmipedi non più di 5 capi tra i quali non più di 3 Palmipedi; - beccacce non più di 2 capi;

b) il numero complessivo annuo di capi prelevabile da ogni cacciatore per le seguenti specie non dovrà superare: - Palmipedi 20 capi; - lepri 5 capi;

c) il numero complessivo annuo di giornate di caccia da svolgersi all'interno delle aree contigue di cui sopra non potrà superare il numero di 40.

AVVERTENZA: a seguito dell'entrata in vigore del Piano Stralcio del Parco delle Apuane, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo di detto Ente n. 21 del 30/11/2016 il perimetro delle aree contigue ove è possibile esercitare la caccia ha subito modifiche sostanziali per cui si rinvia alla cartografia del Parco stesso. In proposito si raccomanda di consultare la pagina web: <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/arprot.html>

Allegato B) PERIODI DI CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA 2019-2020

COMPRESORIO (ATC e Istituti faunistici privati):

AREZZO 1 e 2	Dal 6 ottobre 2019 al 5 gennaio 2020
FIRENZE PRATO 4 e FIRENZE SUD 5	Dal 13 ottobre 2019 al 12 gennaio 2020
GROSSETO 6 e GROSSETO 7	Dal 1° novembre 2019 al 31 gennaio 2020
LIVORNO 9 e LIVORNO 10	Dal 1° novembre 2019 al 31 gennaio 2020
LUCCA 12	Dal 1° novembre 2019 al 31 gennaio 2020
MASSA 13	Dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2019
PISA 14 e PISA 15	Dal 1° novembre 2019 al 31 gennaio 2020
PISTOIA 11	Dal 1° novembre 2019 al 31 gennaio 2020
SIENA 3 e SIENA 8	Dal 1° novembre 2019 al 31 gennaio 2020

Sintesi delle altre disposizioni del Calendario venatorio riportate nella Legge regionale n.20 del 10 giugno 2002 e successive modifiche e integrazioni:

Stagione venatoria e giornate di caccia (Art. 1 L.R 20/2002)

La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

Giornata venatoria (Art.2 L.R 20/2002)

L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:

-dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);

-dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);

-dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);

-dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31/10: dalle ore 5,45 alle 17,15;

-dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;

-dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;

-dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;

-dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;

-dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;

-dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30.

Fanno eccezione: la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto; la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

Modalità e forme di caccia (Art.3 L.R. 20/2002)

L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.

L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'articolo 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino. La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti.

Carniere giornaliero (Art.4 L.R. 20/2002)

Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.

Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità: lepre: un capo; palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi; beccaccia: tre capi; ...

I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristiche-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla struttura regionale competente.

Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

Allenamento ed addestramento cani (Art.5 e 8 L.R. 20/2002)

...L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC). L'allenamento e l'addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'articolo 42, comma 2, della l.r. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.

...L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di preapertura.



Elaborazione grafica e stampa a cura di
CCT

(Confederazione Cacciatori Toscani)

tel. - **055/2657446 - 055/219040**

fax 055/212088

mail: confcacciatoritoscani@gmail.com

www.confederazionecacciatoritoscani.it

CCT - Confederazione Cacciatori Toscani

Uniti per contare

N.B.: si sottolinea che a fini giuridici e di eventuale contenzioso amministrativo e penale il presente volantino non ha valore alcuno e che fa testo la Delibera di Giunta regionale, pubblicata sul BURT e sul sito della Regione Toscana <http://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali>, ed eventuali modifiche approvate con Delibere successive alla presente stampa.